



Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI A.A. 2010-2011

Art. 54 Interruzioni della carriera scolastica per le Scuole di Specializzazione Scuole di Area Sanitaria

Le Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in medicina sono disciplinate dal D.Lgs368/99 e dal D.M. 1.8.2005 di riassetto degli ordinamenti. Tali norme rispetto alla possibilità di assenza o interruzione del periodo di formazione prevedono che:

1. non comportano la sospensione del periodo di formazione:

- a) le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- b) le assenze per partecipazione a corsi, convegni, soggiorni in altre strutture, ecc. autorizzate dal Consiglio della Scuola che garantisca la loro inerenza e coerenza con l'iter formativo dello specializzando. Tali assenze non vanno computate nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire

2. comportano invece la sospensione del periodo di formazione:

- c) l'assenza per malattia superiore a quaranta giorni;
- d) l'assenza per gravidanza e congedo parentale.

Lo specializzando che sospende la formazione specialistica per i motivi di cui alle lettere c) e d) è tenuto a presentare:

per la sospensione di cui alla lettera c) idonea domanda, da consegnare al Settore VII Ripartizione IV Segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione entro tre giorni dall'inizio del periodo di sospensione, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi. Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della scuola;

per la sospensione di cui alla lettera d) idonea domanda in bollo da consegnare al Settore VII Ripartizione IV Segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione entro tre giorni dall'inizio del periodo di sospensione, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico specialista del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto. Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della scuola.

Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità la specializzanda ha la facoltà di continuare la formazione sino ad un mese prima della data presunta del parto. In questo caso oltre al certificato del medico specialista è necessario allegare, anche in momento successivo rispetto alla presentazione della domanda la certificazione del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute dell'Università o in caso di convezione della struttura dove si svolge l'attività formativa, che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Alla scadenza del periodo di sospensione è necessario presentare il certificato di nascita del bambino o una dichiarazione sostitutiva.

Ai sensi delle norme di cui al comma 1 le sospensioni non possono ridurre il periodo di formazione pertanto tali periodi vanno interamente recuperati prima del sostenimento dell'esame del singolo anno di corso e correlatamente subirà uno slittamento la data di conseguimento del Diploma di Specializzazione.

Le Scuole affinché il recupero dei periodi di sospensione formativa non risultino penalizzanti potrà, ove ne ricorrano i presupposti, effettuare una sessione straordinaria di diploma al completamento della formazione teorico-pratica.

Non possono essere concesse sospensioni del periodo di formazione per motivi diversi da quelli indicati alle lettere c) e d) del presente comma.

3. Gli iscritti alle scuole di specializzazione afferenti alle aree patrimonio culturale, psicologica, sanitaria per tecnici ed area giuridica, di norma non possono sospendere/ congelare/ interrompere la carriera. Eventuali istanze di congelamento della carriera possono essere valutate, caso per caso, anche in relazione agli anni di iscrizione relativi al corso di provenienza e alla possibilità che i corsi (di provenienza o di destinazione) possano essere disattivati durante il periodo di congelamento.